

Tirocinio formativo

I tirocini rappresentano uno strumento di inserimento lavorativo attraverso il quale il tirocinante non percepisce alcuna retribuzione e non si instaura alcun rapporto di lavoro, ma ha la possibilità di apprendere un certo tipo di attività e acquisire un certo livello di formazione professionale.

L'instaurazione di un rapporto di Tirocinio presuppone la stipulazione di un apposita convenzione tra il datore di lavoro ospitante e uno dei soggetti promotori. (Università, servizi per l'impiego, centri di formazione, scuole).

I soggetti promotori devono trasmettere copia della convenzione e di ogni progetto alla Regione e alla struttura territoriale del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale competente per territorio in materia di ispezione.

I soggetti che possono essere inseriti tramite tirocinio sono:

- Studenti che frequentano la scuola secondaria per non più di 4 mesi
- Lavoratori inoccupati o disoccupati compresi gli iscritti alle liste di mobilità, allievi di istituti professionali, coloro che frequentano corsi di formazione post- laurea o post diploma non più di 6 mesi.
- Studenti universitari 12 mesi
- Portatori di handicap per non più di 24 mesi.

Il tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro, quindi non è previsto alcun tipo di retribuzione o compenso per l'attività svolta. I soggetti ospitanti sono liberi di riconoscere un rimborso sia in modo forfetario che con rendicontazione, per le spese sostenute dal tirocinante per vitto, alloggio, trasporto.

Tale rimborso è ammesso solamente se indicato nel progetto formativo.

Qualsiasi azienda o ente pubblico può fare richiesta di attivazione di tirocini entro alcuni limiti:

- Fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato 1 tirocinante
- Da 6 a 19 dipendenti a tempo indeterminato 2 tirocinanti
- Oltre i 19 dipendenti a tempo indeterminato 10%

È obbligatorio per l'azienda aprire una posizione INAIL e stipulare una assicurazione RC. I soggetti promotori devono garantire la presenza di un tutor che è responsabile didattico e organizzativo, a lui compete il controllo dei contenuti formativi del tirocinio. All'interno dell'azienda ospitante deve essere nominato un responsabile aziendale dell'inserimento del tirocinante che ha il compito di seguire il tirocinante nell'area aziendale in cui opera, illustrare le modalità delle fasi lavorative, chiarire eventuali problematiche che possano sorgere.

Le attività svolte nel corso di un tirocinio possono avere valore di credito formativo. Non esiste alcun limite di età.

Il tirocinio può essere interrotto in qualsiasi momento per volontà di ciascuna delle parti.